

Codice A1820C

D.D. 9 gennaio 2026, n. 7

Conferenza dei servizi in modalità sincrona relativa al Progetto denominato: "Impianto fotovoltaico denominato "Verrone", della potenza nominale di 9,2 MWp in località la Torretta", localizzato nei Comuni di Verrone (BI) e Cerrione (BI), presentato dalla "GPJ I-6" S.r.l. Bolzano - Autorizzazione Idraulica N 1486. Concessione demaniale per un attraversamento, con nuova linea elettrica interrata MT 15.000 V, ...



ATTO DD 7/A1820C/2026

DEL 09/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Conferenza dei servizi in modalità sincrona relativa al Progetto denominato: "Impianto fotovoltaico denominato "Verrone", della potenza nominale di 9,2 MWp in località la Torretta", localizzato nei Comuni di Verrone (BI) e Cerrione (BI), presentato dalla "GPJ I-6" S.r.l. Bolzano – Autorizzazione Idraulica N 1486. Concessione demaniale per un attraversamento, con nuova linea elettrica interrata MT 15.000 V, sul rio Riolone in comune di Verrone (BI). Codice pratica BIEL257.

La Provincia di Biella, Amministrazione procedente nell'ambito del procedimento di V.I.A del progetto "Impianto fotovoltaico denominato "Verrone", della potenza nominale di 9,2 MWp in località la Torretta", localizzato nei Comuni di Verrone (BI) e Cerrione (BI), presentato dalla "GPJ I-6" S.r.l. Bolzano – con nota del 06 novembre 2025, pervenuta in pari data al protocollo regionale con numero 49552/A1820C, ha trasmesso la convocazione della prima seduta con la documentazione progettuale e richiesto l'emissione dei necessari pareri o relative determinazioni;

L'intervento in oggetto prevede, tra gli altri, un attraversamento con condotta elettrica in attraversamento del rio Riolone nel Comune di Verrone (BI);

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ha ritenuto di procedere nell'ambito di quanto previsto all'art. 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento").

In data 29 novembre 2025 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 80,00 (Ottanta/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656/A1801B del 12 dicembre 2024;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il decreto legislativo n. 33/2013;

determina

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, la ditta GPJ I-6 S.r.l. Bolzano ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che prevedono l'attraversamento del rio Riolone, con condotta elettrica posizionata nel rilevato stradale, ad un'altezza superiore di metri 3,00 della estradosso del manufatto in cui scorre il rio Riolone del subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
4. le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni a far data dal presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
6. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
7. ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
8. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
9. la presente autorizzazione è rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. l'Amministrazione scrivente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni

delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

12. la presente autorizzazione è rilasciata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
13. durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

- di concedere alla ditta GPJ I-6" S.r.l. Bolzano l'occupazione di area demaniale per l'attraversamento del rio Riolone tra le particelle 102 e 103 del foglio 6 – via NSA 12 – in Comune di Verrone (BI);

- di rinviare gli accertamenti e gli impegni delle cauzioni, propedeutici alla sottoscrizione dei disciplinari, a nuovi atti successivi alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 80,00, è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Michele CRESSANO

Renzo BELOSSI

Alberto MUGNI

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

